Legge regionale 15 luglio 2026, n. 12

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026–2028.

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 23.07.2026)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I Disposizioni di carattere finanziario
CAPO I Disposizioni in materia di entrate
Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali. Abrogazione differita della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971
CAPO II Modifiche ad autorizzazioni legislative di spesa
Art. 2 Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 59/2024
Art. 3 Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
Art. 4 Finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 45/2025
Art. 5 Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024
Art. 6 Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 11/2021
Art. 7 Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis. Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 11/2021
Art. 8 Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 23/2025
Art. 9 Contributi straordinari in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 62/2025
Art. 10 Contributi straordinari al Comune di Pontremoli per interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 62/2025
Art. 11 Interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata da rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/2023
Art. 12 Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socioculturale o ricreativa. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 23/2025
Art. 13 Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2023
Art. 14 Conferimento del titolo "Capitale toscana della cultura" all'Unione dei Comuni Valdichiana senese. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/2024
Art. 15 Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 45/2025
Art. 16 Contributi straordinari per interventi in materia di edilizia e infrastrutture civiche. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 62/2025
CAPO III Disposizioni transitorie e finanziarie per l'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello). Modifiche alla l.r. 27/2025
Art. 17 Sostituzione del titolo della l.r. 27/2025
Art. 18 Modifiche al preambolo della l.r. 27/2025
Art. 19 Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 27/2025
Art. 20 Partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 27/2025
Art. 21 Abrogazioni
Art. 22 Disposizioni transitorie per la continuità della salvaguardia e della gestione della laguna di Orbetello. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 27/2025
Art. 23 Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 27/2025
Art. 24 Abrogazioni e norme transitorie. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 27/2025
CAPO IV Nuove disposizioni finanziarie
SEZIONE I Disposizioni in materia di attività produttive
Art. 25 Sostegno agli esercizi di vicinato inerente alla distribuzione capillare della stampa
Art. 26 Contributo straordinario per i mercati ittici regionali
SEZIONE II Disposizioni in materia sociale e socio-sanitaria
Art. 27 Microcredito di solidarietà
Art. 28 Contributo straordinario al Comune di Badia Tedalda per lavori di ampliamento della RSA Amintore Fanfani e realizzazione di co-housing e abrogazione dell'articolo 52 della l.r. 42/2023

SEZIONE III Disposizioni in materia di impiantistica sportiva
Art. 29 Contributo straordinario al Comune di Bagni di Lucca per la realizzazione del “White water park”
Art. 30 Contributo straordinario al Comune di Palaia per lavori di completamento e miglioramento dell’impianto sportivo comunale “G. Brunner”
Art. 31 Contributo straordinario all’Università degli studi di Siena per lavori di completamento degli impianti sportivi gestiti dal Centro universitario sportivo (CUS) Siena
Art. 32 Contributo straordinario al Comune di Gallicano per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra presso il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo statale di Gallicano e degli impianti sportivi comunali
Art. 33 Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per il completamento del centro sportivo e culturale “Dott. Gabriello Angelini”
SEZIONE IV Disposizioni in materia di viabilità
Art. 34 Interventi straordinari di mitigazione acustica della nuova fermata ferroviaria Firenze-Guidoni
Art. 35 Contributo straordinario al Comune di Calcinaia per la realizzazione di interventi di risanamento conservativo del ponte sull’Arno
Art. 36 Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno, in Comune di Figline e Incisa Valdarno
Art. 37 Contributo straordinario al Comune di Firenzuola a sostegno del progetto di risanamento conservativo del ponte leopoldino di Camaggiore
Art. 38 Contributo straordinario alla Città Metropolitana di Firenze per un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) su viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello
Art. 39 Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Signa
Art. 40 Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la messa in sicurezza della viabilità in località “Colletto”
Art. 41 Contributo straordinario al Comune di Campo nell’Elba per interventi di manutenzione straordinaria dell’approdo sull’isola di Pianosa
Art. 42 Contributo straordinario al Comune di Villafranca in Lunigiana per la messa in sicurezza della viabilità in località “Bivio per Numbria”, frazione di Irola
Art. 43 Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per il sostegno alle attività economiche danneggiate dalla chiusura della SR 445 “della Garfagnana”
Art. 44 Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo di Garfagnana per la progettazione del percorso ciclo pedonale tra rotonda Piano Pieve e incrocio ex SP 16
Art. 45 Contributo straordinario al Comune di Sestino per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità locale
SEZIONE V Disposizioni in materia di edilizia civica e di rigenerazione urbana
Art. 46 Contributo straordinario al Comune di Cavriglia per il completamento dell’intervento di rigenerazione urbana e il recupero della parte sommitale dell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane
Art. 47 Contributo straordinario al Comune di Sambuca Pistoiese per i lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale
Art. 48 Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per il completamento dell’area degli ex orti urbani e per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti
Art. 49 Contributo straordinario al Comune di Santa Croce sull’Arno per interventi di riqualificazione di Piazza Panattoni
Art. 50 Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del muro di contenimento in via Eusebio Valli
Art. 51 Contributo straordinario al Comune di Castiglion Fibocchi per l’intervento di riqualificazione del parcheggio pubblico in Via Santa Caterina
Art. 52 Contributo straordinario al Comune di Grosseto per il completamento della messa in sicurezza e restauro del muro di Via di Mezzo in Batignano
Art. 53 Contributo straordinario al Comune di San Quirico d’Orcia per il completamento dell’impianto di approvvigionamento idrico delle terme di Bagno Vignoni
Art. 54 Contributo straordinario al Comune di Pelago per la realizzazione degli interventi di completamento del restauro del Palazzo Comunale
Art. 55 Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per adeguamento ed efficientamento energetico di illuminazione pubblica
Art. 56 Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per l’ampliamento del Centro civico di Pieve
Art. 57 Contributo straordinario al Comune di Dicomano per il completamento della riqualificazione funzionale del nuovo teatro-cinema
Art. 58 Contributo straordinario al Comune di Massa per la manutenzione straordinaria dell’immobile “Casa socialista” in frazione Forno
Art. 59 Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per interventi di riqualificazione e recupero strutturale e funzionale degli spazi pubblici a Poggio alla Croce
SEZIONE VI Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 60 Contributo straordinario alla Fondazione di comunità per Rondine per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e l’accessibilità del castello in località Rondine nel Comune di Arezzo

Art. 61 Contributo straordinario al Comune di Seravezza per i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi del Palazzo Mediceo
Art. 62 Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per il restauro con miglioramento sismico del Palazzo Pretorio
Art. 63 Contributo straordinario per il Convitto nazionale Cicognini di Prato per il sostegno agli interventi di restauro della facciata principale su Piazza del Collegio
Art. 64 Contributo straordinario al Comune di Grosseto per il restauro e risanamento conservativo delle ex Terme leopoldine di Roselle
Art. 65 Contributo straordinario alla Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus-Palazzo Datini ETS per i lavori per la ristrutturazione del secondo stralcio funzionale del tetto di Palazzo Datini a Prato
Art. 66 Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l'allestimento del percorso espositivo del Busto di Cosimo I de' Medici
Art. 67 Contributo straordinario al Comune di Castiglione di Garfagnana per il sostegno del completamento degli interventi di restauro e recupero della cinta muraria, stralcio Torricella-Torrione del Fondaccio
Art. 68 Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Garfagnana per la realizzazione di allestimento scenografico e multimediale del museo "Palazzo di Atlante" all'interno della Rocca ariostesca
Art. 69 Contributo straordinario alla Fondazione Museo "Igor Mitoraj" di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo
Art. 70 Conferimento al Comune di Carrara del titolo "Capitale toscana dell'Arte contemporanea 2026"
Art. 71 Contributo straordinario al Comune di Filattiera per la valorizzazione e la promozione della manifestazione "I Mestieri nel Borgo"
Art. 72 Contributo straordinario al Comune di Comano per la valorizzazione e la promozione della manifestazione "Comano Cavalli"
Art. 73 Contributo straordinario alla Compagnia popolare del Teatro povero di Monticchiello per la ricostruzione del magazzino
SEZIONE VII Disposizioni in materia di edifici destinati al culto
Art. 74 Contributo straordinario alla Diocesi di Livorno per le opere di restauro conservativo delle gallerie ex-voto del Santuario di Santa Maria di Montenero
SEZIONE VIII Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Art. 75 Contributo straordinario al Comune di Monsummano Terme per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "G. Mannozzi"
Art. 76 Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica nella provincia di Siena
Art. 77 Contributo straordinario al Comune di Siena per interventi di ampliamento del fabbricato denominato "Emiciclo" destinato a scuola primaria
Art. 78 Contributo straordinario al Comune di Trequanda per il completamento delle opere esterne alla nuova palestra del plesso scolastico "G. Marconi"
TITOLO II Disposizioni finali
CAPO I Disposizioni finali
Art. 79 Copertura finanziaria
Art. 80 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024 n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);

Vista la legge regionale 20 maggio 2025, n. 27 (Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello);

Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025 n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026);

Considerato quanto segue:

Per quanto riguarda il Titolo I, Capo I:

1. è opportuna l'abrogazione dell'imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio idrico, dovuta solo per l'utilizzo del suolo, e che non determina perdite di gettito a fronte della rideterminazione dei canoni e degli indennizzi;

Per quanto riguarda il Titolo II, Capo II:

2. è opportuno ridurre il tetto massimo di spesa, autorizzato per l'anno 2026 in misura rivelatasi sovrastimata, da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio;

3. è necessario incrementare il sostegno finanziario ai lavori per la realizzazione degli edifici necessari al definitivo trasferimento delle attività dal vecchio presidio ospedaliero Santa Chiara nel centro storico di Pisa, al nuovo presidio di Cisanello, con un'ulteriore sostituzione della quota di spesa a carico delle alienazioni con un contributo agli investimenti;

4. al fine di garantire la continuità di alcuni investimenti finanziati dalla Regione Toscana con provvedimenti legislativi precedenti, che non si sono potuti realizzare nei tempi o ai costi previsti, per molteplici circostanze che hanno imposto agli enti locali beneficiari modifiche ai rispettivi cronoprogrammi, è necessario riprogrammare le spese secondo nuove articolazioni;

5. è opportuno, anche alla luce del successo della misura, stanziare nuove risorse per l'avviso pubblico a favore dei comuni finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi della l.r. 11/2021, al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale;

6. è necessario integrare le risorse per gli interventi già finanziati con l'articolo 25 della l.r. 25/2023 volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata dai rifiuti abbancati su siti produttivi nonché dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato contenente Keu ed altri rifiuti inidonei, per la rilevata presenza di una quantità di materiale da smaltire superiore rispetto a quella stimata;

Per quanto riguarda il Titolo I, Capo III:

7. con la l. 11/2025 è stato istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario;

8. in assenza di una disciplina transitoria di livello nazionale, si è reso necessario un intervento normativo "ponte", effettuato con la l.r. 27/2025, e con deliberazione delle Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1297, la Regione ha approvato lo statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello;

9. il Consiglio dei ministri ha impugnato la l.r. 27/2025 dinanzi alla Corte costituzionale. Con decreto MASE 23 marzo 2026, n. 87, è stato approvato uno statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello che tiene conto delle attività già svolte dalla Regione, valorizzandone il relativo impegno finanziario, e promuove la continuità gestionale mediante la facoltà del Consorzio di subentrare nei contratti di servizio in capo alla Regione, a seguito delle necessarie verifiche;

10. è pertanto necessaria una revisione della l.r. 27/2025 al fine di adeguarne i contenuti allo statuto e di far cessare la materia del contendere, prevedendo disposizioni volte unicamente a:

a) assicurare la continuità delle funzioni di gestione, indefettibili per la salvaguardia sistema lagunare, per il tempo strettamente necessario alla piena operatività del Consorzio nazionale e, comunque, non oltre la scadenza naturale dell'accordo medesimo, fissata al 31 dicembre 2026;

b) promuovere il subentro del Consorzio, al momento del suo insediamento, nelle funzioni e nelle attività elencate all'articolo 3 della l. 11/2025;

c) dare copertura finanziaria sia all'attività di gestione della laguna da parte della Regione per la durata della fase transitoria, sia per la partecipazione della Regione al Consorzio di cui alla l. 11/2025 per le annualità 2027 e 2028, comprensiva dei contributi annui e dei contributi straordinari che possano essere deliberati dal Consorzio;

Per quanto concerne il Titolo I, Cap IV:

11. nella logica di promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, con particolare ma non esclusiva attenzione alle aree fragili, interne e montane, nonché alla luce del principio per cui a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di disposizioni finanziarie a sostegno di interventi in materia di:

a) sostegno alla distribuzione e vendita della stampa;
b) impiantistica sportiva;
c) viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
d) edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
e) beni, istituzioni e attività culturali;
f) edilizia scolastica;

12. è opportuno un intervento finanziario per mitigare il grave impatto economico subìto dai mercati ittici della Toscana a seguito del prolungamento straordinario del fermo pesca biologico per la flotta a strascico, disposto dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'intero mese di novembre 2025;

13. al fine di proseguire le politiche di contrasto all'usura e di sostegno alle vittime, è opportuno costituire presso la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ETS di Siena, già destinataria di risorse regionali che le hanno consentito il rilascio di centinaia di garanzie per la salvaguardia del diritto alla casa per soggetti in difficoltà, un ulteriore fondo per la garanzia di prestiti di microcredito di solidarietà;

14. è opportuno attribuire al Comune di Carrara il titolo di Capitale toscana dell'Arte contemporanea 2026, per supportare un ricco calendario di iniziative, organizzate in quattro sezioni di programma variamente dedicate al mondo della creatività contemporanea, al marmo e alla sua cifra identitaria;

Per quanto riguarda il Titolo II, Capo I:

15. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Imposta regionale sulle concessioni statali. Abrogazione differita della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è abrogata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che ridetermini in aumento, per un importo corrispondente all'ammontare dell'imposta abrogata :
   a) i canoni sulle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
   b) gli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico).
2. Dalla data di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni compensative tra le entrate della tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" e quelle della tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio regionale.

CAPO II
Modifiche ad autorizzazioni legislative di spesa

Art. 2

Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 59/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2024 n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: " *euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026* " sono sostituite dalle seguenti: " *euro 4.164.432,18, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025, euro 530.869,20 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027* ".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

" *3 bis. L'accordo di programma di cui al comma 2, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2025, n. 207, è integrato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2026, n. 12 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028) ai fini della disciplina delle risorse aggiuntive stanziate dalla medesima.* ".

3. Il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

" *9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.433.562,98 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.* ".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

" *9 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 730.869,20, di cui euro 530.869,20 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.* ".

Art. 3

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021), la parola: " *458.764.804,54* " è sostituita dalla seguente: " *454.342.394,50* ".
2. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r 19/2019, la parola: " *40.000.000,00* " è sostituita dalla seguente: " *35.577.590,00* ".

Art. 4

Finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie. Modifiche

all'articolo 14 della l.r. 45/2025

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nell'alinea, la parola: " *29.424.790,29* " è sostituita dalla seguente: " *49.424.790,29* ";
   b) alla lettera a) le parole: " *15.000.000,00 per l'anno 2025* " sono sostituite dalle seguenti: " *35.000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2026* ".

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 45/2025 è sostituito dal seguente:

" *3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte secondo la seguente ripartizione:*

a) per il contributo di cui alla lettera a):

1. fino ad un massimo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

2. fino ad un massimo di euro 20.000.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

b) per i contributi di cui alla lettera b), fino a un massimo di euro 1.389.000,00 per l'anno 2025, euro 6.675.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.669.211,78 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027. ".

Art. 5

Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 59/2024, le parole: " *200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00 per l'anno 2027* " sono sostituite dalle seguenti: " *50.000,00 per l'anno 2026, euro 350.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028* ".

2. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 59/2024, dopo le parole: " *comma 1* " sono inserite le seguenti: " *lettera a) e lettere da c) ad l)* ".

3. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

" *3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2026, euro 350.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028. "*.

Art. 6

Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 11/2021

1. Il comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:

" *2. I contributi sono versati dalla Regione fino all'importo massimo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.668.000,00 per l'anno 2026, euro 2.012.000,00 per l'anno 2027, ed euro 1.840.822,02 per l'anno 2028. Dal 2029 al 2044 l'importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui. "*.

Art. 7

Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis. Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 11/2021

1. L'articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:

" *Art. 6 bis - Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 bis*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis è autorizzata la spesa:

a) fino ad un massimo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

b) fino ad un massimo di euro 1.668.000,00 per l'anno 2026, euro 2.012.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.840.822,02 per l'anno 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2029 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:

a) fino ad un massimo di euro 1.895.000,00 per l'anno 2029;

b) fino ad un massimo di euro 1.874.000,00 per l'anno 2030;

c) fino ad un massimo di euro 1.930.000,00 per l'anno 2031;

d) fino ad un massimo di euro 1.989.000,00 per l'anno 2032;

e) fino ad un massimo di euro 1.952.000,00 per l'anno 2033;

f) fino ad un massimo di euro 2.012.000,00 per l'anno 2034;

g) fino ad un massimo di euro 1.664.000,00 per l'anno 2035;

h) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2036;

i) fino ad un massimo di euro 1.778.000,00 per l'anno 2037;

j) fino ad un massimo di euro 1.839.000,00 per l'anno 2038;

k) fino ad un massimo di euro 1.902.000,00 per l'anno 2039;

l) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2040;

m) fino ad un massimo di euro 1.597.000,00 per l'anno 2041;

n) fino ad un massimo di euro 1.657.000,00 per l'anno 2042;

o) fino ad un massimo di euro 1.718.000,00 per l'anno 2043;

p) fino ad un massimo di euro 1.607.000,00 per l'anno 2044. ".

Art. 8

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 23/2025

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025), la parola: " *2025* " è sostituita dalla seguente: " *2026* ", e le parole: " *sulle strade provinciali n. 9, n. 18 e n. 63* " sono sostituite dalle seguenti: " *sulle strade provinciali n. 12, e n. 32* ".

2. La lettera e) del comma 3 della l.r. 25/2023 è sostituita dalla seguente:

" *e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026. ".*

Art. 9

Contributi straordinari in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 62/2025

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026), è sostituita dalla seguente:

" *a) alla Città Metropolitana di Firenze, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 per il triennio 2026-2028, per la progettazione di fattibilità tecnico economica relativa agli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107 "di Legri e del Carlone"; ".*

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 62/2025 è sostituito dal seguente:

" *4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 8.288.000,00, si fa fronte come segue:*

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

b) per gli interventi di cui al comma 1, lettere da b) a g), con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, secondo la seguente ripartizione:

1. per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2027 ed euro 300.000,00 per l'anno 2028;

2. per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2027;

3. per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 658.000,00 per l'anno 2026;

4. per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026;

5. per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026;

6. per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026. ".

Art. 10

Contributi straordinari al Comune di Pontremoli per interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 62/2025

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 62/2025 , è sostituito dal seguente:

" *1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 712.000,00, secondo la seguente ripartizione:*

a) fino a un massimo di euro 512.000,00, per la riqualificazione delle aree esterne e coperture ex Terni, e Istituti comprensivi "Tifoni" e "Malaspina";

b) fino a un massimo di euro 200.000,00, per la riqualificazione del centro storico, del mattatoio comunale e dei selciati frazionali. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 62/2025 è sostituito dal seguente:

" 2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla integrazione dell'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2026, n. 539, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2026, n. 12 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028), ai fini della disciplina delle risorse aggiuntive stanziate dalla medesima. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 62/2025 è sostituito dal seguente:

" 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 712.000,00, di cui euro 627.200,00 per l'anno 2026 ed euro 84.800,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 512.000,00, di cui euro 427.200,00 per l'anno 2026 ed euro 84.800,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026. ".

Art. 11

Interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata da rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall'improprio utilizzo in ambiente dell'aggregato riciclato. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/2023

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 25/2023 è inserito il seguente:

" 1 bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a destinare fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/2023 le parole: *" al comma 1 "* sono sostituite dalle seguenti: *" ai commi 1 e 1 bis ".*

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 25/2023 è inserito il seguente:

" 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026. ".

Art. 12

Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socioculturale o ricreativa. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 23/2025

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027), è sostituita dalla seguente:

" c) al Comune di Montemignaio, fino a un massimo di euro 480.000,00, di cui euro 10.000,00 per l'anno 2025, euro 120.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di una struttura polifunzionale - 1° lotto funzionale; ".

2. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 23/2025 la parola: *" 1.227.000,00 "* è sostituita dalla seguente: *" 1.407.000,00 ".*

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:

" c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 480.000,00:

1. per euro 10.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

2. fino a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027; ".

Art. 13

Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nell'alinea, le parole: *" per l'anno 2025 "* sono sostituite dalle seguenti: *" per il triennio 2025-2027 "*;
   b) alla lettera c), dopo la parola: *" 500.000,00 "* sono inserite le seguenti: *" , di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, ".*

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 49/2023, dopo le parole: *" comma 1 "* sono inserite le seguenti: *" lettera a), "*, e la parola: *" 545.000,00 "* è sostituita dalla seguente: *" 45.000,00 ".*

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 49/2023 è inserito il seguente:

" 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027. ".

Art. 14
Conferimento del titolo "Capitale toscana della cultura" all'Unione dei Comuni Valdichiana senese. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/2024

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 59/2024 la parola: " *2025* " è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 59/2024 dopo le parole: " *per l'anno 2025* " sono inserite le seguenti: " *ed euro 150.000,00 per l'anno 2026* ".

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

" *3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:*

a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026. ".

Art. 15
Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 45/2025

1. L'articolo 60 della l.r. 45/2025 è abrogato.

Art. 16
Contributi straordinari per interventi in materia di edilizia e infrastrutture civiche. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 62/2025

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 62/2025 le parole: " *per l'anno 2026* " sono sostituite dalle seguenti: " *per il triennio 2026-2028* ".

2. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 62/2025 le parole: " *per euro 1.461.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027* " sono sostituite dalle seguenti: " *per euro 1.141.000,00 per l'anno 2026, euro 344.000,00 per l'anno 2027 ed euro 40.000,00 per l'anno 2028* ".

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 62/2025 le parole: " *per l'anno 2026* " sono sostituite dalle seguenti: " *, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2026, euro 280.000,00 per l'anno 2027 ed euro 40.000,00 per l'anno 2028* ".

CAPO III
Disposizioni transitorie e finanziarie per l'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello). Modifiche alla l.r. 27/2025

Art. 17
Sostituzione del titolo della l.r. 27/2025

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 2025, n. 27 (Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello), è sostituito dal seguente: " *Disposizioni transitorie e finanziarie per l'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 «Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello» ".*

Art. 18
Modifiche al preambolo della l.r. 27/2025

1. Nel preambolo della l.r. 27/2025 i numeri dall'1 al 18 incluso, sono sostituiti dai seguenti:

" 1. La l. 11/2025 ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da apposito consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello operando a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati e su richiesta dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco, nonché alle attività di natura gestionale e manutentiva, di monitoraggio e di ricerca della laguna;

2. Fino alla piena operatività del consorzio nazionale, è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della l.r. 77/2012, scongiurando l'eventualità di un potenziale "vuoto di tutela amministrativa" che metterebbe a rischio l'effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia;

3. La giurisprudenza costituzionale riconosce il principio della continuità delle funzioni legate a diritti fondamentali, tra i quali può certamente annoverarsi quello alla salubrità dell'ambiente, nello specifico identificabile nell'integrità fisica dell'ambiente lagunare, che è strettamente correlato ai principi di buon andamento e di leale collaborazione da intendersi, quest'ultimo, come "responsabilità diffusa in vista di una doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio per la collettività" (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 223/2023, n. 40/2022, n. 190/2022, n. 62/2020, n. 33/2019, n. 15/2017, n. 169/2017);

4. La Giunta regionale, con deliberazione 11 agosto 2025, n. 1297, ha approvato lo statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, come concordato con il MASE e i futuri altri soggetti consorziati, e in questo contesto la Regione opera per garantire, in ossequio al principio di leale collaborazione, il necessario raccordo per l'insediamento del Consorzio e il subentro dello stesso nelle funzioni previste all'articolo 3 della l. 11/2025;

5. Con decreto del MASE 23 marzo 2026, n. 87 (Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), è stato approvato lo statuto del consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello che tiene conto delle attività già svolte dalla Regione valorizzandone il relativo impegno finanziario e promuove la continuità gestionale mediante la citata previsione della facoltà del Consorzio di subentrare nei contratti di servizio in capo alla Regione a seguito delle necessarie verifiche;

6. È pertanto necessario:

a) prevedere disposizioni transitorie volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle funzioni inerenti la salvaguardia e la gestione del sistema lagunare mediante la prosecuzione dei compiti e delle attività disciplinate dall'accordo con il Comune di Orbetello in data 14 maggio 2024, per la gestione del sistema integrato della laguna per le annualità 2024 – 2026, fino al verificarsi delle condizioni individuate dall'articolo 26 dello statuto e, comunque, non oltre la naturale scadenza dell'accordo medesimo, fissata al 31 dicembre 2026;

b) promuovere il subentro del Consorzio, al momento del suo insediamento, nelle funzioni e nelle attività elencate all'articolo 3 della l. 11/2025;

c) dare copertura finanziaria sia all'attività di gestione della laguna per la durata della fase transitoria sia alla partecipazione al Consorzio per le annualità 2027 e 2028, comprensiva dei contributi annui e dei contributi straordinari che possano essere deliberati dal Consorzio stesso; ".

Art. 19
Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 27/2025

1. L'articolo 1 della l.r. 27/2025 è sostituito dal seguente:

" *Art. 1 - Oggetto della legge*

1. La presente legge detta disposizioni per la partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello in attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), nonché per assicurare, fino alla piena operatività del Consorzio medesimo, la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna, in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell'articolo 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020). ".

Art. 20
Partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 27/2025

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 27/2025 è inserito il seguente:

" *Art.1 bis - Partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello*

1. La Regione partecipa al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello secondo le modalità previste nello statuto del Consorzio stesso di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 marzo 2026. n. 87 (Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), ai sensi dell'articolo 4 della l. 11/2025.

2. La Regione assicura altresì il necessario raccordo con gli altri soggetti consorziati per l'insediamento del Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello e ne promuove, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 11/2025, il subentro nelle relative funzioni e, in particolare, nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a i), della medesima legge. ".

Art. 21
Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 10 della l.r. 27/2025 sono abrogati.

Art. 22
Disposizioni transitorie per la continuità della salvaguardia e della gestione della laguna di Orbetello. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 27/2025

1. L'articolo 11 della l.r. 27/2025 è sostituito dal seguente:

" *Art. 11 - Disposizioni transitorie per la continuità della salvaguardia e della gestione della laguna di Orbetello*

1. Per assicurare la gestione e la salvaguardia del sistema lagunare senza soluzione di continuità la Regione continua a svolgere i compiti e le attività già previsti dall'accordo stipulato con il Comune di Orbetello ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 per la gestione integrata della Laguna per le annualità 2024–2026, ivi comprese le attività di monitoraggio ambientale del sistema lagunare svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), non oltre la naturale scadenza dell'accordo al 31 dicembre 2026, salvo quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto, di cui all'articolo 4 della l. 11/2025.

2. Gli effetti dell'accordo di cui al comma 1 cessano al verificarsi delle condizioni individuate all'articolo 26 dello statuto del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e, comunque, non oltre la naturale scadenza del medesimo accordo, al 31 dicembre 2026.

3. Fino alla data di insediamento degli organi del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, la Regione concorre altresì alle eventuali spese di gestione straordinaria della Laguna, fino ad esaurimento delle risorse residuate dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili.

4. Le somme già messe a disposizione dalla Regione per la copertura della gestione della laguna nonché del monitoraggio ambientale del sistema lagunare sono computate nel fondo di dotazione iniziale e ai fini dei contributi annui dovuti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. ".

Art. 23
Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 27/2025

1. L'articolo 12 della l.r. 27/2025 è sostituito dal seguente:

" *Art. 12 - Norma finanziaria*

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 sono confermati gli impegni già assunti in conseguenza dell'accordo per la gestione integrata della Laguna di Orbetello annualità 2024-2026, nonché le risorse stanziate in forza della disciplina previgente:

a) per la gestione ordinaria, ivi compreso il monitoraggio ambientale del sistema lagunare svolto dall'ARPAT, fino ad un massimo di euro 1.270.000,00 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

b) per la gestione straordinaria, fino ad un massimo di euro 42.334,47 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", di cui euro 23.314,18 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 19.020,29 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

2. Per la partecipazione regionale al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello di cui all'articolo 1 bis, comma 1, è autorizzata, a titolo di conferimento al fondo di dotazione, la spesa massima di euro 357.179,47 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

3. Per i restanti oneri relativi alla partecipazione regionale al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 3.152.820,53, di cui euro 912.820,53 per l'anno 2026 ed euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

4. Per l'anno 2026 la Regione è autorizzata a compensare le spese di cui ai commi 2 e 3 con le risorse già messe a disposizione per la gestione della laguna ed il monitoraggio ambientale indicate al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11. Per la regolazione contabile dell'operazione di compensazione delle spese di cui ai commi 2 e 3 con le risorse già messe a disposizione per la gestione della laguna, si provvede mediante mandati di pagamento a valere rispettivamente sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate della Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ".

Art. 24
Abrogazioni e norme transitorie. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 27/2025

1. Nella rubrica dell'articolo 13 della l.r. 27/2025, dopo la parola: " *Abrogazioni. "*, il periodo: " *Decadenza dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (CTS) e della Cabina di regia istituzionale. "* è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 27/2025 è abrogato.

CAPO IV
Nuove disposizioni finanziarie

SEZIONE I
Disposizioni in materia di attività produttive

Art. 25
Sostegno agli esercizi di vicinato inerente alla distribuzione capillare della stampa

1. Al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa, come identificati nell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), sono stanziate risorse fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026, da erogare alle edicole e ai distributori della stampa della Toscana, previa procedura di selezione da attuarsi mediante avviso regionale.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 26
Contributo straordinario per i mercati ittici regionali

1. Al fine di sostenere i mercati ittici della Regione Toscana gestiti da imprese di pesca o da organizzazioni di produttori che trattano il prodotto ittico proveniente dalle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi regionali, in conseguenza del prolungamento del fermo pesca oltre il mese di ottobre, e fino al 30 novembre 2025, è autorizzata la spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per riconoscere a detti mercati una compensazione per danni subiti a seguito del citato fermo pesca.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. L'intervento di cui al presente articolo è attuato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

SEZIONE II
Disposizioni in materia sociale e sociosanitaria

Art. 27
Microcredito di solidarietà

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ETS di Siena un contributo di euro 200.000,00 per la costituzione di un fondo non rotativo destinato al finanziamento di iniziative di microcredito di solidarietà.
2. Le risorse per l'alimentazione del fondo di cui al comma 1 provengono dagli interessi maturati sul fondo regionale già costituito dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), prorogato dall'articolo 1 della l.r. 62/2025, e regolato dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
3. Ai fini dell'operatività del fondo di cui al comma 1, la Regione e la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ETS sottoscrivono un accordo nel quale sono stabiliti:
   a) l'importo massimo dei prestiti garantiti;
   b) le condizioni di meritevolezza dei soggetti beneficiari, nel rispetto della l. 108/1996;
   c) i criteri e le condizioni per la sottoscrizione, da parte della Fondazione, di convenzioni con gli istituti di credito erogatori dei prestiti;
   d) la durata dell'accordo, nel rispetto del termine stabilito dall'articolo 1 della l.r. 62/2025;
   e) i termini e le modalità di rendicontazione.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.
5. Gli interessi sul fondo regionale costituito dall'articolo 8 della l.r. 45/2013 sono riacquisiti sul bilancio regionale, nel limite di cui al comma 4, a valere sul Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 104 "Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.
6. Ai fini dell'operatività del fondo, la Regione è autorizzata a provvedere alle spese di cui al comma 4 mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate di cui al comma 5.

Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Badia Tedalda per lavori di ampliamento della RSA Amintore Fanfani e realizzazione di cohousing e abrogazione dell'articolo 52 della l.r. 42/2023

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Badia Tedalda un contributo straordinario fino a un massimo di 450.000,00 euro, di cui euro 50.000,00 euro per l'anno 2026, ed euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per concorrere alle spese di ampliamento della residenza sanitaria assistenziale (RSA) Amintore Fanfani e alla realizzazione di co-housing per anziani fragili autosufficienti nel medesimo Comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Badia Tedalda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 50.000,00 euro per l'anno 2026, euro 200.000,00 per l'anno 2027 ed euro 200.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

4. L'articolo 52 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025), è abrogato.

SEZIONE III
Disposizioni in materia di impiantistica sportiva

Art. 29
Contributo straordinario al Comune di Bagni di Lucca per la realizzazione del "White water park"

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagni di Lucca un contributo straordinario fino a un massimo di euro 365.000,00, di cui euro 182.500,00 per l'anno 2027 ed euro 182.500,00 per l'anno 2028, per concorrere alle spese per la realizzazione del "White water park", parco sportivo per canoa, kayak e rafting lungo il fiume Lima.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bagni di Lucca, che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 365.000,00, di cui euro 182.500,00 per l'anno 2027 ed euro 182.500,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027 e 2028.

Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Palaia per lavori di completamento e miglioramento dell'impianto sportivo comunale "G. Brunner"

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palaia un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 298.912,74 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per i lavori di completamento ed efficientamento energetico del campo sportivo con realizzazione di parcheggi funzionali all'impianto sportivo comunale "G. Brunner" in località Forcoli – I stralcio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Palaia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 298.912,74 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 31
Contributo straordinario all'Università degli studi di Siena per lavori di completamento degli impianti sportivi gestiti dal Centro universitario sportivo (CUS) Siena

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Siena un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 176.000,00 per l'anno 2026, per ripristinare la funzionalità degli impianti sportivi di proprietà dell'ateneo e gestiti dal Centro universitario sportivo (CUS) Siena sulla base di convenzione.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l'Università degli studi di Siena, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo e la loro destinazione obbligata alle finalità di cui al comma 1, anche mediante integrazione della convenzione fra l'Università degli studi di Siena e il CUS Siena.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 176.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 32
Contributo straordinario al Comune di Gallicano per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra presso il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale di Gallicano e degli impianti sportivi comunali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gallicano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 102.540,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra presso il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale di Gallicano e degli impianti sportivi comunali.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Gallicano, che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 102.540,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per il completamento del centro sportivo e culturale "Dott.

Gabriello Angelini”

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camporgiano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di completamento del centro sportivo e culturale “Dott. Gabriello Angelini”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Camporgiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

SEZIONE IV
Disposizioni in materia di viabilità

Art. 34
Interventi straordinari di mitigazione acustica della nuova fermata ferroviaria FirenzeGuidoni

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2028, per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica della nuova fermata ferroviaria Firenze-Guidoni.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e RFI S.p.A., che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2028.

Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Calcinaia per la realizzazione di interventi di risanamento conservativo del ponte sull’Arno

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calcinaia un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026, euro 1.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028, per la realizzazione di interventi finalizzati al risanamento conservativo del ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Calcinaia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Calcinaia che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026, euro 1.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 36
Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno, in Comune di Figline e Incisa Valdarno

1. Per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, al fine di migliorare i collegamenti tra le zone urbane e la variante alla SRT 69 in riva destra d’Arno, è autorizzata la spesa massima di euro 1.800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.100.000,00 per l’anno 2027 ed euro 100.000,00 per l’anno 2028.
2. Le modalità operative dell’attività di progettazione di cui al comma 1 e i raccordi istituzionali sono disciplinati in un accordo fra la Regione e gli enti interessati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.100.000,00 per l’anno 2027 ed euro 100.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Firenzuola a sostegno del progetto di risanamento conservativo del ponte leopoldino di Camaggiore

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Firenzuola un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 321.732,65, per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi finalizzati al risanamento conservativo del ponte leopoldino di Camaggiore, sito nel territorio del medesimo comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Firenzuola, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 321.732,65, per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 38

Contributo straordinario alla Città Metropolitana di Firenze per un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) su viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per la redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) volto a individuare una viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello, necessaria al potenziamento infrastrutturale ed alla messa in sicurezza dei collegamenti tra i due territori.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 39

Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Signa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza idraulica della rotatoria in Via delle Bertesche e della tratta di nuova realizzazione fino alla rotatoria di innesto a Indicatore.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un atto integrativo dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Signa, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 213, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 40

Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la messa in sicurezza della viabilità in località "Colletto"

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 269.000,00, di cui euro 215.000,00 per l'anno 2026 ed euro 54.000,00 per l'anno 2027, per la messa in sicurezza della viabilità in località "Colletto", a causa dello smottamento che ha interessato l'area durante le ingenti piogge del 29 ottobre 2025.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Coreglia Antelminelli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 269.000,00, di cui euro 215.000,00 per l'anno 2026 ed euro 54.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 41

Contributo straordinario al Comune di Campo nell'Elba per interventi di manutenzione straordinaria dell'approdo sull'isola di Pianosa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campo nell'Elba un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2026, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture utilizzate per l'attracco e lo sbarco sull'isola di Pianosa, al fine di garantirne la continuità territoriale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Campo nell'Elba, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 42

Contributo straordinario al Comune di Villafranca in Lunigiana per la messa in sicurezza della viabilità in località "Bivio per Numbria", frazione di Irola

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villafranca in Lunigiana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 180.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di consolidamento del ciglio stradale in località "Bivio per Numbria", frazione di Irola, e la messa in sicurezza della strada comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Villafranca in Lunigiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 180.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti

della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01“Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 43

Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per il sostegno alle attività economiche danneggiate dalla chiusura della SR 445 “della Garfagnana”

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camporgiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 40.000,00 per l’anno 2026, al fine di sostenere le attività economiche ubicate nel territorio che hanno subito un pregiudizio economico in conseguenza della chiusura al transito veicolare della SR 445 “della Garfagnana”, resa necessaria per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul Torrente Edron.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Camporgiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Il Comune di Camporgiano provvede, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, alla concessione e all’erogazione dei contributi alle attività economiche aventi diritto, secondo criteri e modalità definiti con propria deliberazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 40.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 44

Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo di Garfagnana per la progettazione del percorso ciclo pedonale tra rotonda Piano Pieve e incrocio ex SP 16

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 35.000,00 per l’anno 2026, per la progettazione delle opere di miglioramento della sicurezza del percorso ciclo pedonale tra la rotonda di Piano Pieve e l’incrocio della ex strada provinciale (SP) 16.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 35.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 45

Contributo straordinario al Comune di Sestino per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità locale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sestino un contributo straordinario fino a un massimo di euro 30.000,00 sull’esercizio 2026, per un intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale tra le località di San Gianni-Val di Ceci e di Fresciano-Val Cava.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Sestino, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Tra-sporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

SEZIONE V
Disposizioni in materia di edilizia civica e di rigenerazione urbana

Art. 46

Contributo straordinario al Comune di Cavriglia per il completamento dell’intervento di rigenerazione urbana e il recupero della parte sommitale dell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cavriglia un contributo straordinario fino un massimo di euro 6.800.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, euro 3.800.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, per il completamento dell’intervento di rigenerazione urbana e al recupero della parte sommitale dell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Cavriglia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa cui al comma 1, fino a un massimo di euro 6.800.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, euro 3.800.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 47

Contributo straordinario al Comune di Sambuca Pistoiese per i lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sambuca Pistoiese un contributo straordinario fino un massimo di euro 2.380.000,00, di cui euro 800.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.580.000,00 per l’anno 2028, per concorrere ai lavori di

ristrutturazione dell'edificio comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sambuca Pistoiese, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.380.000,00, di cui euro 800.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.580.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027 e 2028.

Art. 48

Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per il completamento dell'area degli ex orti urbani e per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 165.000,00 per l'anno 2026 ed euro 635.000,00 per l'anno 2027, per il completamento dell'area degli ex orti urbani e per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 165.000,00 per l'anno 2026 ed euro 635.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 49

Contributo straordinario al Comune di Santa Croce sull'Arno per interventi di riqualificazione di Piazza Panattoni

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Croce sull'Arno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00, per l'anno 2027, per interventi di riqualificazione di Piazza Panattoni, in frazione Staffoli.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Comune di Santa Croce sull'Arno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00, per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027.

Art. 50

Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del muro di contenimento in via Eusebio Valli

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 130.000,00, per l'anno 2026, per intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del muro di contenimento in via Eusebio Valli, località Casciana alta.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Casciana Terme Lari che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 130.000,00, per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 51

Contributo straordinario al Comune di Castiglion Fibocchi per l'intervento di riqualificazione del parcheggio pubblico in Via Santa Caterina

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Castiglion Fibocchi un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 104.386,50 per l'anno 2026 per gli interventi di riqualificazione del parcheggio pubblico in Via Santa Caterina.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Castiglion Fibocchi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 104.386,50 riferiti all'annualità 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 52

Contributo straordinario al Comune di Grosseto per il completamento della messa in sicurezza e restauro del muro di Via di Mezzo in Batignano

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grosseto un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 90.000,00, per l'anno 2026, per il completamento della messa in sicurezza e restauro del muro di Via di Mezzo in Batignano.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Grosseto che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 90.000,00, per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti

della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 53

Contributo straordinario al Comune di San Quirico d’Orcia per il completamento dell’impianto di approvvigionamento idrico delle terme di Bagno Vignoni

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirico d’Orcia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di completamento dell’impianto di approvvigionamento idrico delle terme di Bagno Vignoni.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Quirico d’Orcia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 54

Contributo straordinario al Comune di Pelago per la realizzazione degli interventi di completamento del restauro del Palazzo Comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pelago un contributo straordinario fino un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2026 ed euro 270.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione degli interventi relativi al completamento del restauro del Palazzo Comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pelago, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di spesa cui al comma 1, fino un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2026 ed euro 270.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.”.

Art. 55

Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per adeguamento ed efficientamento energetico di illuminazione pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vicopisano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 210.000,00 nel biennio 2026–2027 per estensione, adeguamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Vicopisano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1 fino ad un massimo di euro 210.000,00, di cui euro 39.190,00 per l’anno 2026 ed euro 170.810,00 per l’anno 2027 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 56

Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per l’ampliamento del Centro civico di Pieve

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Luce un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 5.000,00 per l’anno 2026 ed euro 145.000,00, per l’anno 2027, per concorrere alle spese di ampliamento del Centro civico di Pieve.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Santa Luce, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 5.000,00 per l’anno 2026 ed euro 145.000,00, per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 57

Contributo straordinario al Comune di Dicomano per il completamento della riqualificazione funzionale del nuovo teatrocinema

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Dicomano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l’anno 2026, per il completamento della riqualificazione funzionale del nuovo teatro-cinema mediante l’acquisto e la posa in opera delle attrezzature necessarie per l’infrastruttura dello spettacolo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Dicomano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2

"Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 58

Contributo straordinario al Comune di Massa per la manutenzione straordinaria dell'immobile "Casa socialista" in frazione Forno

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2026, per la manutenzione straordinaria dell'immobile "Casa socialista" in frazione Forno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 59

Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per interventi di riqualificazione e recupero strutturale e funzionale degli spazi pubblici a Poggio alla Croce

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Figline e Incisa Valdarno un contributo straordinario, fino un massimo di euro 100.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2026 ed euro 85.000,00 per l'anno 2027, per interventi di riqualificazione e recupero strutturale e funzionale degli spazi pubblici a Poggio alla Croce.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Figline e Incisa Valdarno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino un massimo di euro 100.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2026 ed euro 85.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

SEZIONE VI

Disposizioni in materia di beni culturali

Art. 60

Contributo straordinario alla Fondazione di comunità per Rondine per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e l'accessibilità del castello in località Rondine nel Comune di Arezzo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione di comunità per Rondine un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per il 2026 ed euro 375.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e accessibilità del castello in località Rondine nel Comune di Arezzo, attraverso il consolidamento e il restauro conservativo.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e la Fondazione di comunità per Rondine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per il 2026 ed euro 375.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 61

Contributo straordinario al Comune di Seravezza per i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi del Palazzo Mediceo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seravezza un contributo straordinario fino a un massimo di euro 392.973,12, di cui euro 192.973,12 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi del Palazzo Mediceo di Seravezza.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Seravezza, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 392.973,12 di cui euro 192.973,12 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 62

Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per il restauro con miglioramento sismico del Palazzo Pretorio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poggibonsi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per l'intervento di restauro con miglioramento sismico del Palazzo Pretorio di Poggibonsi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Poggibonsi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento e degli ulteriori atti richiesti ai fini della sua completa realizzazione.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 63

Contributo straordinario per il Convitto nazionale Cicognini di Prato per il sostegno agli interventi di restauro della facciata principale su Piazza del Collegio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Convitto Nazionale Cicognini di Prato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere agli interventi di restauro della facciata principale dell’istituto su piazza del Collegio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione Toscana e il Convitto Nazionale Cicognini, secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2027 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2027.

Art. 64

Contributo straordinario al Comune di Grosseto per il restauro e risanamento conservativo delle ex Terme leopoldine di Roselle

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grosseto un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 220.000,00, per l’anno 2026, per il restauro e risanamento conservativo delle ex Terme leopoldine di Roselle.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Grosseto che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 220.000,00, per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 65

Contributo straordinario alla Fondazione Casa Pia dei Ceppi OnlusPalazzo Datini ETS per i lavori per la ristrutturazione del secondo stralcio funzionale del tetto di Palazzo Datini a Prato

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus - Palazzo Datini ETS un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 50.000,00 per l’anno 2027, per i lavori per la ristrutturazione del secondo stralcio funzionale del tetto di Palazzo Datini a Prato.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra Regione Toscana e la Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus-Palazzo Datini ETS di Prato, secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, che disciplini:
   a) le condizioni per assicurare la piena fruibilità pubblica dell’immobile ristrutturato e, nell’ambito delle finalità istituzionali della Fondazione, la coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
   b) le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 50.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 66

Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l’allestimento del percorso espositivo del Busto di Cosimo I de’ Medici

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 130.000,00, per l’anno 2026, per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l’allestimento del percorso espositivo del Busto di Cosimo I de’ Medici.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Portoferraio che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 130.000,00, per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 67

Contributo straordinario al Comune di Castiglione di Garfagnana per il sostegno del completamento degli interventi di restauro e recupero della cinta muraria, stralcio TorricellaTorrione del Fondaccio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castiglione di Garfagnana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2026, per concorrere al completamento degli interventi di restauro e recupero della cinta muraria, nello stralcio Torricella-Torrione del Fondaccio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana e il Comune di Castiglione di Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 110.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 68

Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Garfagnana per la realizzazione di allestimento scenografico e multimediale del museo "Palazzo di Atlante" all'interno della Rocca ariostesca

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo Garfagnana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2026 ed euro 50.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di allestimento scenografico e multimediale del museo "Palazzo di Atlante" all'interno della Rocca ariostesca.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2026 ed euro 50.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 69

Contributo straordinario alla Fondazione Museo "Igor Mitoraj" di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo "Igor Mitoraj" di Pietrasanta un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per il completamento funzionale ed operativo del Museo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la Fondazione Museo "Igor Mitoraj" di Pietrasanta, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 70

Conferimento al Comune di Carrara del titolo "Capitale toscana dell'Arte contemporanea 2026"

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), conferisce il titolo di "Capitale toscana dell'Arte contemporanea 2026" al Comune di Carrara.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore al Comune di Carrara un contributo fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2026, a fronte della presentazione di un programma di attività legate al titolo conferito.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 71

Contributo straordinario al Comune di Filattiera per la valorizzazione e la promozione della manifestazione "I Mestieri nel Borgo"

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Filattiera un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 20.000,00 nell'anno 2026, per la valorizzazione e promozione della manifestazione "I Mestieri nel Borgo".
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Filattiera che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa, fino ad un massimo di euro 20.000,00 per il 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 72

Contributo straordinario al Comune di Comano per la valorizzazione e la promozione della manifestazione "Comano Cavalli"

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Comano un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 20.000,00 nell'anno 2026, per la valorizzazione e promozione della manifestazione "Comano Cavalli".
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Comano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa, fino ad un massimo di euro 20.000,00 per il 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Art. 73

Contributo straordinario alla Compagnia popolare del Teatro povero di Monticchiello per la ricostruzione del magazzino

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è autorizzata a concedere alla società cooperativa di comunità Compagnia popolare del Teatro povero di Monticchiello un contributo straordinario di euro 15.000,00 per l'anno 2026, per la ricostruzione del magazzino del Teatro Povero di Monticchiello a seguito dell'incendio dell'annualità 2025, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività teatrale e culturale tipica del territorio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione Toscana e la Compagnia popolare del Teatro povero di Monticchiello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 15.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

SEZIONE VII

Disposizioni in materia di edifici destinati al culto

Art. 74

Contributo straordinario alla Diocesi di Livorno per le opere di restauro conservativo delle gallerie exvoto del Santuario di Santa Maria di Montenero

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per il sostegno alle opere di restauro conservativo delle gallerie ex-voto del Santuario Santa Maria di Montenero.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la Diocesi di Livorno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

SEZIONE VIII

Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 75

Contributo straordinario al Comune di Monsummano Terme per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "G. Mannozzi"

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monsummano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.174.000,00, di cui euro 469.600,00 per l'anno 2026 ed euro 704.400,00 per l'anno 2027, per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "G. Mannozzi".

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Monsummano Terme, che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.174.000,00, di cui euro 469.600,00 per l'anno 2026 ed euro 704.400,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 76

Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica nella provincia di Siena

1. Al fine di sostenere gli enti in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
   a) al Comune di San Gimignano, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 900.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00 per l'anno 2027, per il completamento delle opere di costruzione della nuova scuola primaria, da realizzarsi previa demolizione della ex scuola media in Via Delfo Giachi;
   b) al Comune di Asciano, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per la costruzione della nuova scuola media Luigi Magi mediante sostituzione dell'edificio esistente.

2. L'impegno finanziario dei contributi di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale da parte dell'ente beneficiario del quadro economico dell'intervento, corredato dal relativo piano di copertura finanziaria dei costi e dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente beneficiario, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dai relativi giustificativi di

spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è rendicontato entro il 31 dicembre 2027. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è rendicontato entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine, la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. Gli edifici oggetto dei contributi di cui al comma 1 sono mantenuti ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.850.000,00, di cui euro 1.250.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Art. 77

Contributo straordinario al Comune di Siena per interventi di ampliamento del fabbricato denominato "Emiciclo" destinato a scuola primaria

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Siena un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00, per l'anno 2027, per interventi di ampliamento del fabbricato denominato "Emiciclo" in Via Berlinguer, quartiere San Miniato, destinato a scuola primaria, per il miglioramento dell'attività didattica – secondo stralcio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Siena che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 300.000,00, per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027.

Art. 78

Contributo straordinario al Comune di Trequanda per il completamento delle opere esterne alla nuova palestra del plesso scolastico "G. Marconi"

1. Al fine di sostenere gli enti in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trequanda un contributo straordinario fino a un massimo di euro 149.000,00 per l'anno 2026, per il completamento delle opere esterne alla nuova palestra del plesso scolastico "G. Marconi".

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente, accompagnata dai SAL e dai relativi giustificativi di spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 149.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

TITOLO II
Disposizioni finali

CAPO I
Disposizioni finali

Art. 79

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 1, e 24 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2026-2028 con la legge regionale di seconda variazione.

Art. 80
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.